



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap.64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



Protocollo n. 0009579=
Civitella del Tronto li 31 ottobre 2019
Procedimento n.00326/2019
ORDINANZA N. 102

MANIFESTAZIONE “INAUGURAZIONE ASSOCIAZIONE MONTI GEMELLI ADVENTURE A.S.D.”
GIORNO 03 NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

VISTA l'istanza pervenuta dal Sig. Cosenza Daniele nato a Sant'Omero (TE) il 11.03.1991 e residente a Civitella del Tronto (TE) in via Palazzese snc CF: CSNDNL91C11I348N, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione “Monti Gemelli Adventure A.S.D.” con sede legale in Civitella del Tronto (TE) via Palazzese snc, C.F./P.IVA 02020470672, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0008529 in data 23.09.2019, al fine di predisporre la regolamentazione della circolazione stradale per la manifestazione “Inaugurazione dell'Associazione Monti Gemelli Adventure A.S.D.” che si svolgerà il giorno 03 novembre 2019;

VISTO il Piano di Sicurezza del Geom. Marco Stuppini, Tecnico incaricato dall'Associazione Monti Gemelli Adventure A.S.D., presentato in data 25.10.2019 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 0009458 in data 28.10.2019, anche ai sensi e per gli effetti di quanto ai sensi dell'art.141 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), per le finalità di cui agli artt. 68, 69 e 80 del medesimo TULPS, recante le certificazioni di rito in materia di staticità, sicurezza strutturale ed omologa;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 31.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - dell'Associazione Monti Gemelli Adventure A.S.D.– Concessione Patrocinio per Inaugurazione Associazione;

RICHIAMATA l'ordinanza al C.d.s. n. 100 del 29.10.2019 del Corpo di Polizia Locale, avente ad oggetto “Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale a Ripe di Civitella del Tronto su stradache porta al piazzale Fabrizio Fagnani per manifestazione “Inaugurazione dell'Associazione Monti Gemelli Adventure A.S.D.” che si svolgerà il giorno 03 novembre 2019;

RICHIAMATA, inoltre, la nota della Questura di Teramo prot. n. 884/5 – Div. Gab. – Cat. A. del 23 maggio 2019, con la quale si comunica ai Sindaci dei Comuni della provincia di Teramo, in ragione delle numerose manifestazioni pubbliche che si organizzano nel periodo estivo e che prevedono anche la somministrazione di bevande, attesa la grave pericolosità del vetro in caso di turbative, la necessità di disporre nelle autorizzazioni di competenza il divieto di somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita di bottiglie di vetro;

PRESO ATTO che occorre, quindi, prevedere quanto segue:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica; potranno essere introdotte nell'area della manifestazione esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano tutte le attività di vendita di bevande che sono autorizzati alla somministrazione itinerante su mezzi omologati, comprese le attività temporanee di vendita e somministrazione alimenti e bevande;

VISTO che è stato stabilito, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'emissione di apposita ordinanza sindacale finalizzata a:

1. vietare la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita in bottiglie di vetro per tutte le attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande presenti alla manifestazione a partire dalle ore 08:00 alle ore 24:00 il giorno 03 novembre 2019;

VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 68 69 e 80;

RICHIAMATA la Circolare 555/O.P.70001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia, che impartisce specifiche direttive per gli aspetti attinenti la safety, quali dispositivi e misure strutturali e salvaguardia dell'incolumità delle persone, e per quelli afferenti la security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 08.06.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto"Stagione estiva ed eventi culturali – Rafforzamento della attività di controllo del territorio, dei livelli di vigilanza e sicurezza presso obiettivi e luoghi a rischio";

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 03.07.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto "Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – safety – nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA la nota n. 524/6 – Mass. Z.2 – Div. Gab. Cat. A 10 dell'8 Giugno 2013 avente per oggetto "Pubbliche manifestazioni";

RICHIAMATO l'art. 54 Legge 120/2010;

VISTO l' art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;

VISTO l'art. 19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U delle leggi di P.S. prima richiamato;

VISTO il D.P.C.M 14 novembre 1997 Valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTO l'articolo 8, 3 ° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 03 novembre 2019, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. Nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
3. Il divieto di cui al punto 1 riguarda tutte le attività autorizzati alla vendita e somministrazione bevande presenti nel luogo della manifestazione;

DEMANDA

- Agli organi di Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE CHE

- Il presente ordinanza è immediatamente eseguibile;

- Il presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ

- Che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella del Tronto per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;
- Che del presente provvedimento venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietro